



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Oggetto – Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua)

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 20 aprile 2016

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

## **Proposta di legge regionale**

**Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla regionale 21 maggio 2012 n.21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua)**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all'art. 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012

Art. 2 - Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r.21/2012

Art. 3 - Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r.21/2012

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico sulle opere idrauliche);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 21/2012 è intervenuta a revisionare la disciplina dettata in tema di tutela dei corsi d'acqua e delle aree a rischio idraulico, già contenuta negli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011, al fine di risolvere taluni problemi interpretativi sorti nella fase della loro prima applicazione e favorire l'uniformità dell'azione amministrativa nel territorio regionale;
2. In sede di revisione della disciplina sono state introdotte procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la preventiva messa in sicurezza idraulica e senza aggravio per la pericolosità idraulica del contorno;
3. In conformità a tali obiettivi ed al fine di rispondere ad un'esigenza di riqualificazione delle sponde dei fiumi dei tratti urbani nonché di valorizzazione degli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione di cui alla l.r. 21/2012, è opportuno introdurre nella stessa specifiche disposizioni a ciò finalizzate;

## Approva la presente legge

### Art.1

Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all'art. 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'articolo 1 della l.r.21/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua) è inserita la seguente: "e bis) ai nuovi manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente: "5 bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e bis) e all'articolo 2, comma 2 bis, s'intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni connesse al territorio antropomorfo."

### Art.2

Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r.21/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente: "2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, altresì, la realizzazione di nuovi manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno."

2. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 le parole: "e al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 2 e 2 bis,".

### Art.3

Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r.21/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2012 dopo le parole: "lettere b), c) e d)," sono inserite le seguenti parole: "e comma 2 bis,".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 21/2012 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le opere di cui all'articolo 2, comma 2 bis la verifica è obbligatoria."

## **Relazione illustrativa.**

La legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 ha lo scopo di tutelare i corsi d'acqua e le aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, delimitando gli interventi la cui realizzazione può essere consentita su dette aree, in armonia con quanto disposto dalla normativa nazionale in tema di opere idrauliche (regio decreto 25 luglio 1904, n. 523).

Con la presente proposta di legge si intende consentire la riqualificazione delle sponde dei fiumi e la valorizzazione degli impianti finalizzati ad assicurare funzioni di forte interesse pubblico storicamente ubicati lungo i tratti di fiume urbani, mediante la modifica della disciplina dettata in tema di tutela dei corsi d'acqua e delle aree a rischio idraulico, nel rispetto dell'ambito di competenza garantito nella materia agli enti territoriali, ampliando la casistica delle fattispecie a cui non si applicano i divieti di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 21/2012.

In particolare è introdotta la possibilità di realizzare nuovi manufatti, sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, connesse al territorio antropomorfo e presenti da oltre quarant'anni, come individuati dagli strumenti urbanistici e ricadenti nelle aree soggette a tutela di cui all'articolo 1 della legge e nelle aree qualificate a pericolosità idraulica molto elevata di cui all'articolo 2. Per tali interventi è richiesta la preventiva messa in sicurezza idraulica, senza aggravio del rischio idraulico, oltre che la verifica obbligatoria dell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Con l'**articolo 1** della PdL viene inserita la lettera "e bis" al comma 5 dell'articolo 1 della legge, recante la possibilità di realizzare, nelle aree tutelate di cui al comma 1 del medesimo articolo, ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, nuovi manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici; purché resti assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico.

Viene inoltre inserito, all'articolo 1 della legge, il comma 5 bis con cui viene fornita una definizione delle funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui ai manufatti sopra indicati, ai fini della presente legge, individuando le stesse in quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni e legate alla storia del territorio antropomorfo.

Con l'**articolo 2** della PdL viene modificato l'articolo 2 della legge relativo agli interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 viene inserito il comma 2 bis recante la possibilità di realizzare nuovi manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, a condizione che sugli stessi siano assicurati sia la sicurezza idraulica che il non aggravio del rischio idraulico al contorno.

Al comma 7 dell'articolo 2 le parole: "e al comma 2," sono sostituite dalle parole "e ai commi 2 e 2 bis," realizzando in tal modo il coordinamento con le modifiche introdotte negli articoli precedenti.

Con l'**articolo 3** della PdL è stato modificato l'articolo 3 della legge, al fine di estendere anche agli interventi assentiti dalla PdL il deposito del progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica e le asseverazioni del progettista, prima dell'inizio dei lavori.

Con il medesimo articolo è stata aggiunta al comma 4 dell'articolo 3 della legge, la previsione della verifica obbligatoria, in luogo della verifica a campione, relativamente all'avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza per gli interventi di cui all'art. 2 comma 2 bis.